

Omologazione risultati gare del 4/04/2026 - 6^ giornata di RITORNO - 1^ Fase
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1				
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
ASD RUGBY LYONS	-MOGLIANO VENETO RUGBY	20 - 17 (2- 2)		Sig. D'ELIA D.
G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA	-VALORUGBY EMILIA SSD ARL	12 - 16 (2- 1)		Sig. ANGELUCCI R.
ASD BIELLA RUGBY CLUB	-RUGBY PETRARCA SRL S.D.	19 - 73 (3-11)		Sig. LOCATELLI M.
(Anticipata al 3/04/2026)				
RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL	-RUGBY VICENZA 2025 SSD	31 - 24 (5- 3)		Sig. BOTTINO M.

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
VALORUGBY EMILIA SSD ARL	51	13	11	0	2	57	417	168	249	0	15
RUGBY PETRARCA SRL S.D.	50	13	10	0	3	65	441	228	213	0	15
RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL	49	13	10	0	3	56	394	246	148	0	14
RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD	48	13	9	1	3	54	436	179	257	0	14
G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA	45	14	8	1	5	61	459	324	135	0	15
MOGLIANO VENETO RUGBY S.S.D. A R.L.	25	13	5	0	8	37	274	294	-20	0	14
RUGBY VICENZA 2025 SSD A R.L.	16	13	2	0	11	28	240	419	-179	0	14
ASD RUGBY LYONS	15	14	3	0	11	27	204	541	-337	0	15
ASD BIELLA RUGBY CLUB	13	14	1	0	13	38	254	720	-466	0	15

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY VIADANA 1970 SSD IN DATA 24 MARZO 2026

Il Giudice Sportivo,

vista l'istanza ex art. 57 del Regolamento di Giustizia, notificata a mezzo PEC in data 24 marzo 2026 dal Presidente della società Rugby Viadana 1970 ARL SSD con riserva di motivi, in relazione ad episodi fallosi asseritamente non rilevati dall'arbitro e subiti da giocatori della medesima società in occasione della gara del campionato Serie A Elite, svoltasi sabato 21 marzo tra la stessa RUGBY VIADANA 1970 ARL SSD (in seguito Rugby Viadana) e la VALORUGBY EMILIA SSD SRL (in seguito Valorugby), sospendeva la fissazione dell'udienza in attesa dell'integrazione dei motivi dandone contezza ad entrambe le società lo stesso 24 marzo 2026.

In data 31 marzo 2026 il Rugby Viadana provvedeva ad inviare memoria integrativa con i motivi di ricorso e relative prove lamentando il verificarsi di due fatti violenti ai danni del giocatore n. 10 Sig. Sebastian Ferro (tess. 890727), che in occasione della meta dallo stesso segnata al 18° del primo tempo sarebbe stato colpito in testa a gioco fermo prima dal gomito e poi dal polso del giocatore n. 15 del Valorugby Sig. Simone Brisighella (tess.334453); il secondo relativo ad un colpo subito dal giocatore n. 15 del Rugby Viadana Sig. Matias Manuel Frutos Macchi (tess. 879951) da parte del giocatore n. 8 del Valorugby Sig. Conrado Roura (tess. 838368) che, dopo la presa al volo del pallone da parte del n. 15 del Rugby Viadana, lo avrebbe sgambettato nel tentativo di placcarlo causandogli un infortunio alla gamba destra.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 57 e 58 del Regolamento di Giustizia, in pari data veniva comunicata la fissazione dell'udienza e trasmessi gli atti alla società Valorugby invitando entrambe le società al deposito di eventuali memorie entro il termine del 7 aprile 2026.

In data 1° aprile 2026 e poi in data 2 aprile 2026 il Rugby Viadana provvedeva ad integrare il ricorso con documentazione medica relativa al proprio giocatore Sig. Matias Manuel Frutos Macchi. In data 7 aprile 2026 invece il Valorugby provvedeva ad inviare una corposa memoria difensiva nella quale sollevava preliminarmente delle eccezioni circa l'ammissibilità formale del ricorso, il cui oggetto sarebbe a suo dire indeterminabile e poi contestava nel merito la rilevanza dei fatti posti a fondamento del ricorso tali da non potere ammettere l'utilizzo della prova video ex art. 41 RdG perché il gruppo arbitrale non avrebbe rilevato falli.

Alla luce degli atti acquisiti il procedimento è da ritenersi sufficientemente istruito ed il Giudice Sportivo Nazionale lo ritiene ammissibile, ma meritevole di accoglimento solo parzialmente.

*

In via preliminare, è necessario esaminare l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità per indeterminatezza dell'oggetto del ricorso. Le articolate eccezioni del Valorugby possono trovare accoglimento ed essere ritenute fondate solo in riferimento all'episodio definito "Fatto 1" relativo al comportamento del giocatore n. 15 del Valorugby Sig. Brisighella al 18° del primo tempo perché, invero, nel ricorso introduttivo del presente procedimento non è dato atto di tale episodio e neppure è possibile risalire a tale atto dalla documentazione inizialmente allegata. Sul punto, deve rilevarsi come nel ricorso introduttivo manchi una delle caratteristiche proprie del c.d. "atto con riserva dei motivi" e cioè la descrizione almeno sommaria del provvedimento impugnato e del fatto contestato, pur differendo l'esposizione dettagliata dei motivi di diritto e di fatto (e le eventuali prove) in un secondo momento. Questi elementi mancano del tutto per quanto riguarda l'identificazione del fatto contestato con riferimento al c.d. "Fatto 1" del ricorso del Rugby Viadana e perciò lo stesso deve essere ritenuto inammissibile limitatamente a tale doglianza.

Segue

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY VIADANA 1970 SSD IN DATA 24 MARZO 2026

D'altra parte, non può prendersi in considerazione il contenuto della memoria del Rugby Viadana depositata in data 31 marzo 2026 limitatamente al "Fatto 1" perché tardiva.

In ogni caso, per mero scrupolo, questo Giudice Sportivo, anche in forza dell'art. 60 punto 2 del Regolamento di Giustizia, ha potuto rilevare che l'arbitro dell'incontro, il Sig. Filippo Russo, interpellato ha comunque precisato di avere visto l'episodio lamentato dal Rugby Viadana circa l'asserito comportamento falloso tenuto dal giocatore del Valorugby n. 15 Sig. Simone Brighisella al 18° del primo tempo in occasione della meta del Rugby Viadana segnata dal giocatore n. 10 Sig. Sebastian Ferro e di averlo rilevato e valutato in campo. Il fatto, quindi, non rientrerebbe comunque tra le ipotesi previste dall'art. 41 del Regolamento di Giustizia.

Per quanto attiene invece all'episodio che ha coinvolto il giocatore del Rugby Viadana Sig. Frutos Macchi, c.d. "Fatto 2", questo Giudice Sportivo ritiene infondate le doglianze di inammissibilità e/o improcedibilità sollevate dalla società Valorugby poiché il Rugby Viadana ha sufficientemente specificato nel ricorso introduttivo sia il provvedimento impugnato che il fatto contestato allegando la documentazione medica da cui si evince l'episodio dell'infortunio del proprio giocatore a seguito di comportamento falloso di un avversario, fatto non indicato nel referto arbitrale. Successivamente ha poi specificato i motivi del ricorso e la condotta asseritamente falloso e meritevole, a suo dire, di reprimenda.

Chiarita l'eccezione preliminare su questo secondo episodio, il Giudice Nazionale ritiene di potere esaminare il ricorso. Il Rugby Viadana lamenta la rilevanza falloso del contatto avvenuto al 20° del primo tempo tra il giocatore n. 8 del Valorugby Sig. Conrado Roura ed il giocatore n. 15 del Rugby Viadana Sig. Frutos Macchi episodio che pur rilevato dalla terna arbitrale, a detta della società ricorrente avrebbe meritato una diversa valutazione. La società ricorrente allega all'istanza video e referti medici. Nonostante, quindi, l'arbitro dell'incontro Sig. Filippo Russo - contattato telefonicamente anche su questo punto - abbia confermato di avere rilevato il fatto, si ritiene che nel caso in esame ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) ultima parte del richiamato art. 41 del Regolamento di Giustizia allorché i fatti violenti abbiano causato lesioni gravi o gravissime.

Il Giudice Sportivo, quindi, esaminata la documentazione probatoria agli atti ed in particolare il referto dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano nel quale tra l'altro è prevista una riabilitazione di almeno 6 settimane, constatato come l'episodio lamentato dal Rugby Viadana abbia causato lesioni quantomeno gravi di cui all'art. 41 lettera b) del Regolamento di Giustizia ritiene di procedere alla visione del video della partita allegato da parte della Rugby Viadana.

Le immagini, che offrono piena garanzia tecnica e documentale, mostrano come, a seguito di un calcio di rinvio dopo la segnatura di una meta da parte del Rugby Viadana, il giocatore dello stesso Rugby Viadana n. 15 Sig. Frutos Macchi riceva la palla al volo e scarti immediatamente a sinistra per evitare la pressione avversaria portata dal giocatore del Valorugby n. 8 Sig. Conrado Roura che, nel tentativo di eseguire il placcaggio una volta scartato dall'avversario allarga però la gamba destra in ritardo alzandola e così colpendo l'avversario sulla gamba destra di fatto sgambettandolo per poi cadere di lato e un po' indietro allo stesso. Le immagini mostrano come il giocatore del Rugby Viadana resti a terra e necessiti dell'intervento del medico.

L'azione realizzata dal giocatore del Valorugby Sig. Roura deve essere inquadrata come comportamento incauto e falloso, completato, senza che si possano ravvisare elementi mitiganti per attenuare e/o ritenere accidentale il gesto anche perché il giocatore Roura aveva ampia visuale della situazione di gioco e avrebbe potuto controllare la propria linea e velocità di corsa prima dell'impatto.

L'illecito tecnico commesso dal Sig. Conrado Roura configura la violazione dell'art. 27.1 lettera p) (*Qualora sgambetti un avversario*).

A giudizio del Giudice Sportivo, il giocatore del Valorugby Sig. Conrado Roura con un movimento incauto ed estraneo all'azione di gioco ha colpito con la propria gamba destra la gamba destra dell'avversario Sig. Matias Manuel Frutos Macchi, di fatto sgambettandolo, legittimando così l'irrogazione della sanzione di 3 (tre) settimane di squalifica.

Tutte le altre questioni si ritengono assorbite dalle precedenti motivazioni.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo,

vista l'istanza presentata dalla società Rugby Viadana la ritiene solo parzialmente meritevole di accoglimento, lo dichiara inammissibile nella parte relativa al "Fatto 1" per i motivi sopraindicati, mentre è ammissibile nella parte relativa al "Fatto 2" avendo accertato che il tesserato della società Valorugby, Sig. Conrado Roura ha colpito, sgambettando, il giocatore della Rugby Viadana Sig. Frutos Macchi, con ciò violando il dettato dell'art. 27 punto 1. lettera p) Regolamento di Giustizia e lo punisce **con 3 (tre) settimane di squalifica** (dal 9 aprile 2026 al 29 aprile 2026 compresi) anche in considerazione delle conseguenze fisiche riportate dall'avversario.

In ragione del parziale accoglimento si dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia già versato dalla società Rugby Viadana 1970 SRL SSD.

Roma, 9 aprile 2026

(Avv. Francesco Grillo)

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- **BOTTACCI ALBERTO**, della ASD RUGBY LYONS, espulso temporaneamente al 7° del 1°tempo

AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo

- **MOREL MATTEO**, della ASD BIELLA RUGBY CLUB, espulso temporaneamente al 12° del 1°tempo

- **SCHIABEL DARIO**, della MOGLIANO VENETO RUGBY S.S.D. A R.L., espulso temporaneamente al 25° del 1°tempo

- **SORBERA MINGOT MATEO**, della ASD BIELLA RUGBY CLUB, espulso temporaneamente al 9° del 2°tempo

ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91(punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

SQUALIFICA AUTOMATICA - Doppio Cartellino Giallo

- **LIBERO ANDREA**, della ASD RUGBY LYONS, espulso temporaneamente al 21° ed al 41° del 1°tempo, infraz. Art. 026/02 lett. b) (doppio cartellino giallo), **UNA SETTIMANA DI SQUALIFICA AUTOMATICA (dal 6/04/2026 al 12 Aprile 2026 compresi)**

**Il Segretario
(Sig.ra Gigliola Giannini)**

**Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Francesco Grillo)**